

DCO 35/11

Avviamento del Sistema Informativo Integrato (SII)

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica e gas naturale*

15 settembre 2011

Premessa

Il presente documento per la consultazione ha come oggetto le proposte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) per l'avvio dell'operatività del Sistema Informativo Integrato.

Il documento si inquadra nel procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità 23 settembre 2008 ARG/com 134/08 per la definizione di un sistema informatico centralizzato per la gestione dei profili dei clienti finali di energia elettrica e di gas.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, possibilmente in formato elettronico, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il **20 ottobre 2011**.*

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino osservazioni e commenti attraverso il servizio telematico interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

In alternativa i soggetti interessati possono inviare osservazioni e commenti al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail con allegato il file contenente le osservazioni, fax, posta:

Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Mercati
Unità Processi dei mercati liberalizzati
Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02.655.65.290/284
fax 02.655.65.265
sito internet: www.autorita.energia.it
e-mail: mercati@autorita.energia.it

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE	4
Oggetto della consultazione	4
Quadro normativo di riferimento	4
2. IL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO - SII	5
Processi e Dati gestiti dal SII	5
Sulla responsabilità e ufficialità dei dati contenuti nel RCU	8
3. AVVIO DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO	11
Possibili percorsi di attuazione	11
Scelta del percorso di attuazione.....	11
4. LA FASE 1 E LE ATTIVITÀ PREPARATORIE	13
Accreditamento dei Soggetti	13
Costituzione del RCU: elenco dei punti di prelievo di energia elettrica e di gas naturale e tutti i dati fondamentali alla gestione dei Processi	14
Fase preparatoria	15
Fase 1: le prestazioni messe a disposizione	15
Il servizio di pre-check.....	16
5. PIANO DI IMPLEMENTAZIONE	17

1. Introduzione

Oggetto della consultazione

- 1.1 Il Sistema Informatico Integrato (di seguito: SII) è uno degli elementi strategici che l'Autorità ha individuato per la sua azione volta al completamento dello sviluppo della concorrenza dei settori di energia elettrica e gas nei prossimi tre anni¹.
- 1.2 Il presente documento per la consultazione, che si inquadra nel procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di definizione di un sistema informatico centralizzato per la gestione dei profili dei clienti finali di energia elettrica e di gas avviato con la deliberazione dell'Autorità 23 settembre 2008 ARG/com 134/08, costituisce un nuovo tassello nel percorso consultivo con il settore che ha già visto diverse tappe di confronto su diversi temi e sottotemi in materia.
- 1.3 In particolare, l'Autorità con il presente documento intende:
 1. consultare le proposte in tema di modalità di avvio di esercizio del SII, tenendo conto che il completamento della definizione dei Processi gestiti dal SII a regime sarà oggetto di successive consultazioni;
 2. precisare alcuni rilievi sulla ufficialità dei dati residenti nella banca dati del SII, il Registro Centrale Ufficiale e sulla responsabilità del Gestore del SII in merito ad essa.
- 1.4 Sono pertanto oggetto della consultazione:
 - la scelta del percorso di attuazione del SII;
 - la modalità di attuazione a fasi del percorso individuato e, in particolare, di quella che successivamente viene indicata come *fase I*;
 - le prestazioni che sono offerte mediante il SII agli Utenti nella *fase I*.

Quadro normativo di riferimento

- 1.5 La legge 13 agosto 2010, n. 129/10, di conversione del decreto-legge 8 luglio 2010, n.105 (di seguito: legge n.129/10) ha istituito, presso l'Acquirente unico, un Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali. La legge ha previsto che entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, l'Autorità emani i criteri generali per il funzionamento del SII, stabilisca le modalità di gestione dei flussi informativi attraverso il SII e, con riferimento alla gestione delle informazioni concernenti gli eventuali inadempimenti dei clienti finali, adotti specifici criteri e modalità per il trattamento dei dati personali e sensibili, nel rispetto delle norme stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali.
- 1.6 In questo quadro, sono dunque identificati da un lato il ruolo dell'Autorità, che definisce il

¹ Cfr GOP 43/11 – Linee strategiche per il triennio 2011-2013.

disegno dei nuovi Processi necessari al funzionamento dei mercati energetici, che devono essere implementati con l'introduzione del SII; dall'altro, il ruolo dell'Acquirente unico che, in qualità di Gestore del SII, ha la responsabilità dello sviluppo per gradi, della realizzazione e dell'esercizio del SII secondo le priorità stabilite dall'Autorità, nonché della definizione di tutti i dettagli necessari sia da un punto di vista informatico, sia in relazione ai rapporti con gli Utenti del sistema.

1.7 La deliberazione ARG/com 201/10, in attuazione della citata legge, ha definito i criteri generali, il modello di funzionamento e il modello organizzativo del SII. La medesima deliberazione ha, tra l'altro, chiarito che:

- spetta all'Autorità l'identificazione e la definizione delle attività che devono essere gestite mediante tale sistema e dei criteri con cui devono essere sviluppate le modalità operative delle stesse (di seguito: Processi) (comma 2.2 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 201/10);
- l'Acquirente unico, in qualità di Gestore del SII, ha la responsabilità:
 - i. della gestione del Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU), ossia dell'elenco dei punti di prelievo, completo dei dati funzionali alla gestione dei Processi (di cui deve garantire la corrispondenza a quanto comunicato dagli Utenti del SII – comma 2.5, lett. a, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 201/10);
 - ii. dell'implementazione e della gestione delle istanze e dei risultati di ciascuna fase dei Processi (in modo tale da garantire in ogni momento che le informazioni scambiate nell'ambito del SII siano valide a tutti gli effetti di legge, in base a quanto previsto dalla legge n. 129/10 – comma 2.5, lett. b, del richiamato Allegato A).

1.8 La stessa deliberazione ha inoltre previsto che ciascun soggetto, operante nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, cui il Gestore del SII richiede coinvolgimento:

- a) sia tenuto ad assicurare piena collaborazione ai fini dell'avvio dell'operatività del SII, fin dalla predisposizione delle attività preparatorie e prodromiche;
- b) sia tenuto a fornire al Gestore del SII dati e informazioni veritieri e sia responsabile della correttezza e dell'aggiornamento delle medesime informazioni e dei medesimi dati;
- c) sia tenuto a qualificarsi presso il SII in base ai Processi rilevanti disciplinati dall'Autorità e alle modalità che il Gestore del SII determina, anche tenendo conto di quanto previsto dalla deliberazione GOP 35/08.

1.9 Nel presente documento per la consultazione sono utilizzate le definizioni di cui alla deliberazione ARG/com 201/10.

2. IL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO - SII

Processi e Dati gestiti dal SII

2.1 In base alla disposizione di legge n. 129/10 il SII consiste in una banca dati contenente l'elenco completo dei punti di prelievo di energia elettrica e di gas naturale con i

corrispondenti dati identificativi, nonché nelle applicazioni e nelle infrastrutture tecnologiche per la gestione della medesima banca dati e dei flussi informativi che consentono lo svolgimento di attività, regolate dall'Autorità, necessarie al funzionamento dei mercati nonché, conseguentemente, per il costante aggiornamento della banca dati.

2.2 L'Autorità intende declinare tale previsione:

- identificando e disegnando i Processi;
- definendo conseguentemente gli scambi informativi ad essi funzionali;
- individuando e regolamentando l'insieme dei dati fondamentali, ulteriori rispetto al mero elenco dei punti di prelievo, che devono risiedere nel RCU, strumentali ai predetti Processi, definiti in un'ottica centralizzata.

2.3 In relazione ai Processi che saranno gestiti attraverso il SII è necessaria la definizione di un percorso di implementazione che risulta particolarmente complesso in considerazione, da un lato, dell'esigenza dei due sistemi energetici di funzionare senza soluzione di continuità (la maggior parte dei Processi che saranno gestiti attraverso il SII sono già operativi con altre modalità) e, dall'altro, della possibilità che successivamente al primo avvio del SII si presentino ulteriori esigenze di miglioramento dell'efficienza dei mercati che comportino la gestione di ulteriori Processi nell'ambito del SII.

2.4 Inoltre, come già osservato sia nella deliberazione ARG/com 134/08, sia nel documento di consultazione 21 maggio 2010, DCO 14/10 (di seguito: DCO 14/10), l'Autorità intende, in un primo momento, anche al fine di sperimentarne ed eventualmente migliorarne il funzionamento, delimitare l'ambito di operatività del SII al settore dell'energia elettrica, con particolare riferimento all'istituto dello *switching*, unitamente alle correlate attività rilevanti per il mercato della vendita al dettaglio, nonché del *settlement* del servizio di dispacciamento.

2.5 Più in generale, l'Autorità intende prevedere che tramite il SII siano prioritariamente gestiti tutti i Processi che utilizzano o modificano le relazioni esistenti tra punto di prelievo, Utente del Dispacciamento (UdD) e cliente finale, nonché i Processi connessi alla gestione della morosità dei clienti finali ed alcuni di quelli a supporto del c.d. bonus sociale.

2.6 In particolare il SII dovrà, almeno in una prima fase, gestire i seguenti Processi:

- l'assegnazione di un codice POD ad un nuovo punto di prelievo al momento della connessione;
- l'attivazione dei punti di prelievo, con riferimento alla prima alimentazione di un punto connesso alla rete;
- il c.d. servizio di *pre-check*, ossia l'attività di verifica, per conto di un'impresa di vendita interessata a chiedere lo *switching* presso un determinato punto di prelievo, dell'abbinamento tra i dati identificativi del punto di prelievo e quelli del cliente finale e dello stato di attivazione del punto;
- le c.d. procedure di *switching*, funzionali a garantire la successione di un UdD ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo, ovvero l'attribuzione a un UdD del diritto di prelevare presso un punto nuovo o precedentemente disattivato;

- l'interazione con Terna per gli aspetti rilevanti ai fini del *settlement*;
- la disattivazione dei punti di prelievo, funzionale alla disalimentazione di un punto connesso alla rete;
- l'attivazione dei punti di prelievo con contestuale variazione dei dati identificativi del punto;
- l'attivazione dei servizi di maggior tutela e di salvaguardia;
- la disattivazione e la riattivazione dei punti di prelievo per morosità;
- la trasmissione dei dati di cui all'articolo 36 del TIS (anagrafica) e dei dati di cui agli Articoli 7 e 8 della deliberazione ARG/elt 42/08 (messa a disposizione dei dati di misura di *switching* e dati funzionali all'inizio della fornitura);
- la gestione del sistema indennitario e eventuali altri Processi connessi alla gestione della morosità

2.7 L'Autorità definisce i Processi sopra elencati e gli scambi informativi in ottica centralizzata e il Gestore del SII dovrà definire il formato e le modalità operative di trasmissione dei flussi informativi funzionali al compimento di ogni Processo stesso.

2.8 I Processi utilizzano i dati contenuti nel RCU e possono modificarli. Il RCU pertanto è una banca dati che viene utilizzata e condivisa da più Processi.

2.9 A livello esemplificativo e non esaustivo, sulla base dei Processi descritti al comma 2.6 si possono identificare, alcune categorie di dati che dovranno essere trattati nell'ambito del Registro Centrale Ufficiale:

- dati relativi al punto di prelievo e alla sua localizzazione: codice POD, indirizzo, impresa distributrice competente²;
- dati relativi alle caratteristiche fisiche del punto di prelievo: potenza disponibile, livello di tensione, tipologia di misuratore, costante K di trasformazione, ecc;
- dati relativi al cliente: ragione sociale o nome e cognome, partita iva, codice fiscale, sede legale, indirizzo di esazione, dati catastali ecc;
- dati di rilevanza commerciale: diritto alla tutela, disalimentabilità, aliquota IVA, accise applicabili, codice tariffa di distribuzione, richiesta di indennizzo, ecc;
- dati relativi alla fornitura: data e ora di attivazione o disattivazione, letture di *switching*, disalimentazione per morosità, ecc;
- dati utili ai fini del dispacciamento: CRPP dell'anno in corso, CRPP dell'anno successivo, Area di riferimento, ecc;

² Si noti che la presenza della corrispondenza "punto di prelievo-impresa distributrice" nel RCU va a superare la gestione di codifica identificativa "POD" del punto di prelievo in occasione di modifiche societarie delle imprese distributrici che oggi, seppur disciplinata in tutti i casi possibili nel codice di rete di Terna, costituisce comunque un momento di passaggio delicato nella gestione di tutti i Processi sia di sistema che verso il cliente finale.

- dati utili ai fini dell'erogazione del bonus sociale: data inizio erogazione bonus, regime compensazione sociale, ecc.

L'elenco completo dei dati che sono inclusi nell'RCU e gestiti dal SII è definito d'Acquirente unico insieme alle specifiche di dettaglio di ogni singolo Processo.

Sulla responsabilità e ufficialità dei dati contenuti nel RCU

- 2.10 Con riferimento alla responsabilità della gestione del SII e delle attività il cui svolgimento avviene mediante il SII stesso, sono opportune alcune precisazioni al fine di chiarirne gli aspetti più propriamente giuridici.
- 2.11 In primo luogo, occorre precisare che i Processi consentono l'esecuzione di determinati atti giuridici tra le parti coinvolte. Mediante l'interazione degli Utenti col SII, è tenuta traccia del compimento di tali atti e viene garantita l'integrità e la sicurezza dei flussi informativi che ne costituiscono il contenuto. Sotto tale aspetto, pertanto, il Gestore del SII è responsabile della sicurezza e dell'integrità delle informazioni inserite nel SII e scambiate dal sistema con i suoi Utenti. In altre parole, il Gestore è responsabile, ad esempio, della certificazione che in un certo momento è stato svolto un determinato Processo che ha interessato un determinato punto di prelievo, scambiando determinate informazioni.
- 2.12 In secondo luogo, occorre chiarire che il SII costituisce l'unico strumento mediante il quale dovranno essere compiuti atti che, ai sensi della regolazione attualmente vigente, sono posti in essere da diversi operatori, mediante modalità rimesse quasi sempre alla volontà di questi ultimi (i quali spesso si servono sempre più di frequente di sistemi informatici, o di sistemi di posta certificata, ma anche di atti scritti scambiati per normale corrispondenza). Sotto tale aspetto, pertanto, il SII costituisce la modalità esclusiva attraverso la quale tali atti potranno essere compiuti, nonché portati a conoscenza dei rispettivi destinatari, per produrre gli effetti previsti dalla regolazione. Eventuali modalità alternative non produrranno effetti verso il sistema nazionale, ovvero non saranno riconosciuti validi dalla regolazione.
- 2.13 Al riguardo, si prenda ad esempio la trasmissione dei dati di cui all'articolo 36 del TIS (anagrafica dei punti di prelievo): si tratta di un'attività compiuta dall'impresa distributrice che, ai sensi della citata disposizione, è tenuta a mettere a disposizione dell'UdD una serie di informazioni con cadenza periodica. Il compimento di tale attività attraverso l'interazione con il SII comporterà che l'impresa distributrice, a una certa data, effettui tale comunicazione inserendo i dati nel SII, il quale certifica l'avvenuto inserimento dei dati e ne consente l'accesso agli Utenti aventi diritto. Solo i dati comunicati in tal modo faranno fede e rileveranno ai sensi del TIS e delle restanti disposizioni dell'Autorità. Una diversa comunicazione eventualmente effettuata dall'impresa distributrice all'UdD (ad esempio, mediante posta elettronica) non avrà alcun rilievo ai fini della regolazione e non potrà essere utilizzata dal medesimo utente. Pertanto, eventuali rettifiche che l'impresa distributrice dovesse eventualmente compiere, dovranno necessariamente avvenire mediante il SII (che terrà traccia della successiva rettifica e della modifica sopravvenuta rispetto ai dati inseriti nel primo momento).
- 2.14 In terzo luogo, occorre precisare che gli atti che sono compiuti mediante i Processi gestiti dal SII sono riconducibili a due principali insiemi:

1. il primo insieme è costituito da atti la cui responsabilità è posta in capo a soggetti terzi rispetto al SII: esempio di tale insieme è la già citata comunicazione dei dati di cui all'art.36 del TIS, che è attualmente, e continuerà a essere, un'attività cui è tenuta l'impresa distributrice (ciò in quanto è l'impresa distributrice il soggetto in grado di elaborare i dati oggetto di tale comunicazione);
 2. il secondo insieme di atti, invece, è costituito da attività e procedure la cui responsabilità sarà trasferita in capo allo stesso Gestore del SII: esempio di tale insieme sono le procedure di *switching* che attualmente sono gestite dalle imprese distributrici.
- 2.15 Al riguardo si osserva che, nel caso degli atti sub 2.142, l'implementazione del SII (e la definizione dei relativi Processi) richiede, in linea teorica, una modifica della regolazione vigente relativa all'istituto interessato più consistente di quella necessaria nel caso degli atti sub 2.14.1. Nel caso dello *switching*, ad esempio, la richiesta di *switching*, la verifica della sua completezza e coerenza, l'adozione degli atti di modifica della titolarità del contratto di trasporto (tra Utenti interessati dallo *switching* e impresa distributrice) e del contratto di dispacciamento (tra i predetti Utenti e Terna), nonché le comunicazioni funzionali ad attuare tali modifiche (nei confronti degli Utenti entrante e uscente, nonché nei confronti dell'impresa distributrice e di Terna), saranno compiute direttamente dal Gestore del SII (e non più dalle imprese distributrici).
- 2.16 La distinzione sub 2.14 tra le due tipologie di atti (e dei relativi Processi) che si compiono mediante il SII, oltre a rilevare ai fini delle necessarie modifiche della regolazione vigente, rileva anche sotto il profilo della diversa responsabilità per il Gestore del SII.
- 2.17 Infatti, nel caso di atti il cui compimento resta nella responsabilità di soggetti terzi (nell'esempio, le comunicazioni dell'impresa distributrice ai sensi dell'art.36 del TIS), il Gestore del SII è responsabile del corretto funzionamento e della sicurezza dei Processi mediante i quali avviene l'interazione tra l'esercente che compie l'atto e i soggetti destinatari. Conseguentemente, qualora l'atto compiuto mediante il SII non sia corretto o sia compiuto in contrasto o in violazione di norme, responsabile di tale inadempimento o violazione non è il Gestore del SII, ma il soggetto che ha compiuto l'atto.
- 2.18 Nell'esempio delle comunicazioni delle informazioni dell'art.36 del TIS, pertanto, il Gestore del SII risponde del fatto che i dati che l'Utente riceve mediante l'interazione con il SII siano quelli inseriti nel sistema dall'impresa distributrice, e non siano stati successivamente alterati o modificati (se non nei termini e nei modi consentiti dalla regolazione). Il Gestore del SII, invece, non risponde della correttezza delle informazioni inserite dall'impresa distributrice nel SII.
- 2.19 Invece, nel caso di atti che sono compiuti direttamente dal Gestore del SII, quest'ultimo, non è responsabile solo del corretto funzionamento e della sicurezza dei flussi informativi, ma anche del contenuto e delle modalità stesse con cui l'atto è stato compiuto. Pertanto, nell'esempio dello *switching*, il Gestore del SII che dà seguito a una richiesta di *switching*, non solo è responsabile dell'integrità e dell'immodificabilità dei dati transitati nel sistema informatico, ma è anche responsabile, ad esempio, della positiva verifica dei requisiti di completezza e di coerenza della richiesta.

- 2.20 Quanto sopra osservato consente, inoltre, di compiere alcune precisazioni quanto alla c.d. ufficialità dei dati scambiati mediante i Processi gestiti dal SII.
- 2.21 Per quanto riguarda gli atti (e i relativi Processi) il cui compimento è diretta responsabilità del Gestore del SII, questi garantisce sia della conservazione corretta e sicura dei dati che sono prodotti in esito a ciascun Processo, sia della correttezza dei dati medesimi, ossia del fatto che quei dati siano stati elaborati in applicazione delle norme vigenti. In altre parole, in tale caso, la c.d. ufficialità dei dati che sono prodotti (o comunque resi disponibili agli Utenti) dal Gestore del SII è mera conseguenza del fatto che si tratta di dati oggetto di atti imputabili solo al Gestore del SII. Ad esempio, con riferimento alle procedure di *switching*, il dato relativo all'UdD titolare di un determinato punto di prelievo, contenuto nel RCU, costituirà l'unico riferimento "ufficiale" in quanto è il Gestore del SII il soggetto responsabile della gestione delle procedure di *switching* (e quindi dell'adozione del relativo atto conclusivo che attribuisce all'UdD richiedente il diritto di prelevare energia presso il punto di prelievo richiesto). Nel resto del documento si parlerà di Agente dei dati ufficiali per fare riferimento al ruolo del Gestore del SII ha rispetto ai dati che sono in qualche modo generati o asseverati da atti che sono da lui stesso direttamente compiuti.
- 2.22 Per quanto riguarda, invece, gli atti (e i relativi Processi) il cui compimento è diretta responsabilità di un operatore terzo (che si deve servire del SII), il Gestore del SII garantisce solamente della corretta e sicura conservazione dei dati, che sono stati inseriti dall'operatore terzo (che pertanto è tenuto alla loro corretta determinazione). A questo riguardo, in linea teorica è possibile distinguere un diverso grado di ufficialità: è infatti possibile che il Gestore del SII si limiti a tracciare e conservare i dati immessi dai soggetti terzi responsabili del compimento di atti mediante il SII, senza tuttavia adottare quelle specifiche tecniche richieste dalla legge (quali ad esempio la marca temporale o la firma elettronica digitale o qualificata) ai fini della c.d. opponibilità a terzi dei dati conservati (questa configurazione è riconducibile al modello illustrato dall'Autorità nel DCO 14/10 denominato *Agente per le comunicazioni centralizzate*).
- 2.23 In realtà, l'Autorità, con la deliberazione ARG/com 201/10, ha compiuto la diversa scelta, coerente con la legge n. 129/10, di prevedere che il Gestore del SII adotti invece le predette specifiche tecniche con riferimento ai dati oggetto degli atti compiuti mediante il SII da soggetti terzi, dati che sono inseriti nel RCU (comma 2.5, lett. a, dell'Allegato A alla citata deliberazione). Ad esempio, con riferimento alle comunicazioni delle informazioni dell'art.36 del TIS, i dati immessi dall'impresa distributrice devono essere conservati dal Gestore del SII mediante l'adozione di quelle tecnologie che, ai sensi della legislazione vigente, ne rendono opponibili a terzi il contenuto. Nel resto del documento si parlerà di *Certificatore dei dati ufficiali* per fare riferimento al ruolo che il Gestore del SII ha rispetto a tali dati.
- 2.24 Pertanto, con riferimento alle attività elencate *sub* 2.5, il Gestore del SII, nella gestione dei relativi Processi, a seconda della natura dell'atto in questione, assumerà il ruolo di *Agente dei dati ufficiali* oppure di *Certificatore dei dati ufficiali*. Ciò comporta che il RCU che dovrà essere implementato e gestito dal Gestore del SII sarà costituito dai dati oggetto degli atti compiuti (mediante il SII) dal Gestore stesso nonché dagli atti compiuti (mediante il SII) da soggetti terzi rispetto ai quali il Gestore svolge una funzione di *Certificatore dei dati ufficiali*.

2.25 Infine, nei futuri sviluppi del SII, rimane comunque la possibilità di attribuire al Gestore del SII, con riferimento a particolari Processi (relativi ad attività compiute mediante il SII da soggetti terzi), un ruolo anche di mero *Agente per le comunicazioni centralizzate*. In tale caso, i dati oggetto dei flussi informativi scambiati mediante il SII non costituiranno oggetto del RCU.

3. AVVIO DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO

Possibili percorsi di attuazione

3.1 L'attuazione della soluzione tramite il SII delle funzionalità descritte potrebbe avvenire, in linea di principio, attraverso due possibili percorsi alternativi.

A. Il SII svolge, in una prima fase, il solo ruolo di *Agente per comunicazioni centralizzate* come descritto al comma 5.5 e seguenti del DCO 14/10, ove svolge cioè il ruolo di intermediazione fra i soggetti validando le informazioni con richieste dirette ai soggetti titolari delle stesse. Durante tale fase i Processi resterebbero quelli definiti dall'attuale regolamentazione con l'unica variante di avere il gestore del SII come controparte centralizzata senza, cioè, sfruttare il RCU. Solo in una fase successiva, viene creato il RCU e sono ridisegnati e razionalizzati i Processi per sfruttare le potenzialità offerte dal RCU.

B. L'RCU è costituito fin dall'inizio in parallelo all'automazione dei Processi e da questi utilizzato, implementando un nuovo Processo alla volta. Il set di dati contenuti nel RCU è ampliato man mano che i nuovi Processi entrano in servizio.

3.2 Il percorso "A", che da un lato potrebbe permettere una più rapida automazione di un maggior numero di Processi (quelli attuali i cui flussi sono standardizzati con l'agente centrale), presenta l'inconveniente che potrebbe posticipare di molto la disponibilità del RCU e delle prestazioni da esso offerte. Inoltre la creazione del RCU modifica i Processi e pertanto quegli stessi flussi che sono stati standardizzati potrebbero richiedere ulteriori modifiche e adattamenti. Questa soluzione, oltre a posticipare i benefici derivanti dalla disponibilità del RCU, è più onerosa per gli operatori che dovrebbero gestire periodi transitori di cambiamento dai vecchi ai nuovi Processi e di adattamenti degli standard informativi, eventualmente anche dovendo tenere attive due diverse applicazioni nella fase transitoria.

3.3 Il percorso "B", che prevede la realizzazione graduale, ma completa di ogni singolo Processo è in apparenza migliore: tuttavia, potrebbe non essere nella pratica possibile individuare Processi elementari che possono essere realizzati *stand-alone* senza dover necessariamente coinvolgere la realizzazione di ulteriori Processi ad essi collegati. In pratica, alcuni Processi come ad esempio lo *switching*, l'attivazione e la disattivazione dei punti, l'attivazione dei servizi di tutela e altri, costituiscono un blocco unico di Processi che devono essere realizzati contemporaneamente in quanto utilizzano e/o modificano il medesimo *set* di dati.

Scelta del percorso di attuazione

3.4 L'Autorità intende prevedere che l'avvio del SII sia attuato in modo tale da:

- garantire un impatto minimo sui costi tecnologici e organizzativi della soluzione; a tal fine si intende operare in modo che le procedure realizzate, sia in termini tecnologici che organizzativi, siano per quanto possibile quelle definitive, evitando, ove praticabile, soluzioni transitorie, non riutilizzabili;
- dare priorità alla reingegnerizzazione dei nuovi Processi in modo tale che gli Utenti del SII possano beneficiare fin da subito della presenza del RCU;
- assicurare che il percorso di evoluzione regolatoria sia quanto più lineare possibile, riducendo al minimo l'introduzione di regimi provvisori, al fine di garantire certezza e semplificazione normative;
- garantire un'adeguata fase di test delle nuove funzionalità al fine di garantire un'alta affidabilità dei servizi del SII una volta messi a disposizione ufficialmente.

3.5 In base a questi obiettivi l'Autorità ritiene preferibile il percorso di attuazione "B" che nonostante, come si è detto, presenti alcune criticità - poiché alcuni Processi sono difficilmente scomponibili in sotto-Processi elementari utilizzabili disgiuntamente dagli altri -, meglio risponde all'obiettivo di produrre servizi fruibili dal sistema in tempi più brevi rispetto agli altri percorsi di attuazione.

3.6 L'Autorità ritiene infatti, data la complessità dei Processi interessati e l'esigenza di garantire il funzionamento dei medesimi senza soluzione di continuità, che le due soluzioni non siano risolutive se considerate separatamente. Pertanto, la soluzione che l'Autorità ritiene meglio percorribile di fatto è "un'interpolazione" fra i due percorsi che, fondamentalmente adottando il percorso B, prevede in modo residuale per qualche fase il ricorso transitorio e confinato al ruolo di agente delle comunicazioni da parte del SII.

3.7 Il percorso di avviamento del SII che l'Autorità intende adottare si articola in tre fasi che risultano caratterizzate dal progressivo arricchimento del *set* di prestazioni resi agli Utenti del SII³:

1. in una prima fase (*fase 1*) vengono fornite le prime prestazioni da parte del SII e del RCU, individuate tenendo conto delle esigenze di sviluppo delle fasi successive. In pratica, lo scopo della *fase 1* è creare il primo nucleo dell' RCU, consentire l'accreditamento dei Soggetti, effettuare le prime comunicazioni ufficiali tra Utenti e SII e rendere disponibile agli Utenti tutto ciò che questo assetto permette fra le prestazioni elencate al comma 2.6;
2. in una seconda (*fase 2*) il SII fornisce progressivamente la maggior parte dei Processi elencati al comma 2.6, tuttavia le relative prestazioni possono dover essere fornite inizialmente in una configurazione "minima"; ciò significa che risiede nel RCU solo il *set* minimo di dati, mentre può rendersi necessario che altri dati debbano essere scambiati tra Utenti e SII nel modo tradizionale (bilaterale) oppure utilizzando il SII come agente centrale delle comunicazioni;

³ E' da osservare che in tutte e tre le fasi lo sfruttamento del SII garantisce l'uniformità e la standardizzazione delle comunicazioni con gli Utenti.

3. in una terza fase (*fase 3*) il SII fornisce in modo completo tutte le prestazioni previste (quelli elencati al comma 2.6 ed eventualmente altri) e i Processi sono infine a regime.

4. LA FASE 1 E LE ATTIVITÀ PREPARATORIE

- 4.1 Il presente documento per la consultazione si focalizza in modo particolare sulla fase 1 succitata e, nello specifico, sul rilascio delle prime prestazioni da parte del SII e sulle relative attività preparatorie che coinvolgono tutti gli operatori.
- 4.2 Come già espresso, l'obiettivo fondamentale della fase 1 è creare i presupposti per la transizione alle fasi successive nelle per l'avvio delle quali è necessario:
 1. disporre dell'elenco di tutti i Soggetti/Utenti interessati all'ambito dei Processi in considerazione (Terna, imprese distributrici e Utenti del Dispacciamento);
 2. disporre dell'elenco di tutti i punti di prelievo e dell'UdD corrispondente.

La predisposizione di tali elenchi permette di rendere disponibili agli UdD e ad alcuni soggetti del sistema o istituzionali (Terna/GSE e Ancitel), a costo marginale molto limitato, alcune prime prestazioni.

- 4.3 La prima finalità (di cui al comma 4.2, n.1.) è conseguibile attraverso il Processo di accreditamento degli Utenti del SII.
- 4.4 Per la seconda finalità (di cui al comma 4.2, n.2.) è necessario che le imprese distributrici popolino l'RCU con la copia esatta dell'elenco dei punti di prelievo situati nel proprio ambito territoriale, nonché con i dati correlati in proprio possesso in un certo istante: tale elenco costituisce il punto di partenza per la successiva gestione, da parte del SII, di tutte le variazioni che intercorrono (ad esempio in seguito alla gestione dei Processi relativi all'attivazione e disattivazione di punti, *switching* ecc...).
- 4.5 Nel seguito sono descritti gli orientamenti dell'Autorità sui criteri e le modalità relativi all'accredimento degli Utenti e al popolamento dell'elenco dei punti di prelievo da parte delle imprese di distribuzione, sulla pianificazione delle attività preparatorie della fase 1 e sulle prestazioni che tale fase può mettere a disposizione grazie alla costituzione del RCU.

Accreditamento dei Soggetti

- 4.6 L'accredimento degli Utenti è il complesso di operazioni tramite le quali i soggetti che operano a vario titolo mediante il SII, persone fisiche o giuridiche, vengono "riconosciuti" dal Sistema stesso e sono pertanto posti nella condizione di operarvi. Gli Utenti interessati dall'accredimento, nella *fase 1*, saranno ovviamente soltanto i soggetti interessati da Processi implementati nella fase stessa (meglio descritti *sub 2.6*), ossia (come anticipato *sub 4.2*) Terna, le imprese distributrici e gli UdD.
- 4.7 Il Gestore del SII definisce le procedure di accreditamento, distinguendo tra un momento iniziale, in cui avviene il popolamento del RCU con i dati identificativi degli Utenti già operanti nel settore, e una disciplina a regime in cui un Utente chiede di essere inserito, o, se già Utente, di essere cancellato o di modificare la propria anagrafica .

4.8 Tali Procedure devono:

1. garantire il rispetto di alcuni criteri e il soddisfacimento di alcuni requisiti minimi, in particolare prevedere la conclusione di un contratto di adesione al SII tra il Gestore e i predetti soggetti; contratto che regoli i rapporti tra le parti e le responsabilità, in particolare l'obbligo per gli Utenti di rispettare il Regolamento di funzionamento previsto dal Gestore del SII, comprese le disposizioni relative alla sicurezza nella fase di accesso;
2. applicarsi a tutti i Soggetti interessati alla *fase I*, ovvero Terna, tutte le imprese distributrici e tutti gli Utenti del dispacciamento;
3. contenere tutti i dati necessari a gestire gli obblighi di legge che la partecipazione al SII comporta (deve contenere, ad esempio, la sede legale dell'Utente e l'elenco delle persone fisiche abilitate ad operare sul SII).

4.9 Poiché, come precisato alla precedente sezione 2, il SII diviene l'unico strumento mediante il quale possono essere compiuti atti e svolte attività funzionali ai mercati dell'energia e all'erogazione di alcuni servizi (quali il servizio di dispacciamento, di trasporto, di maggior tutela e salvaguardia), l'accreditamento al SII è condizione per il compimento di detti atti e attività.

4.10 Quindi, l'accreditamento al SII è un adempimento essenziale per i soggetti che sono interessati da tali atti e attività (sia in quanto tenuti a compierli, sia in quanto loro destinatari). L'Autorità pertanto intende introdurre disposizioni che rendano effettivo tale adempimento, in primo luogo, rendendo obbligatorio l'accreditamento per Terna, imprese distributrici e UdD. Le procedure di accreditamento e il contratto di adesione sono stabilite dal Gestore nel rispetto dei sopra citati criteri stabiliti dall'Autorità e costituiscono parte integrate del regolamento di funzionamento di cui all'articolo 2.6 della deliberazione ARG/com 201/10.

Costituzione del RCU: elenco dei punti di prelievo di energia elettrica e di gas naturale e tutti i dati fondamentali alla gestione dei Processi

4.11 Come si è detto, l'avviamento del SII non può che avvenire in modo graduale per quanto concerne i Processi e le prestazioni gestite.

4.12 Come già anticipato, è necessario, una volta individuato il *set* di dati che costituirà il RCU, prevedere un momento iniziale in cui esso viene popolato attraverso il caricamento di tali dati aggiornati in possesso delle imprese distributrici e che, a partire da tale momento, il SII sia in grado di gestire tutti quei Processi che comportano l'inserimento, la modifica e l'eliminazione nel RCU dei medesimi dati. A titolo puramente esemplificativo, il SII dovrà essere in grado di gestire e registrare le nuove attivazioni, le disattivazioni dei punti o le variazioni di UdD (*switching*).

4.13 È opportuno ricordare, come già accennato al capitolo 2, che, anche a regime, oltre a gestire, sia come *Agente dei dati ufficiale* che come *Certificatore dei dati ufficiali*, un certo numero di Processi che aggiornano il RCU, il SII possa svolgere, per altri Processi, il ruolo di *Agente per comunicazioni centralizzate* come descritto al comma 5.5 e seguenti del DCO 14/10.

Fase preparatoria

4.14 Fatte queste premesse, è possibile delineare un percorso operativo finalizzato all'avvio della *fase 1*. L'Autorità intende individuare quale primo set di dati costituenti il RCU i seguenti dati:

- a) dati di anagrafica dei punti di prelievo di cui all'Articolo 36 del TIS;
- b) dati di cui alla tabella 1 della deliberazione ARG/elt 42/08.

La scelta di tale *set* di dati consente di rendere fruibili fin da subito agli Utenti del SII alcuni dei Processi esistenti in architettura centralizzata, nonché di introdurre alcuni nuovi Processi. Tale percorso si concretizza attraverso i seguenti passi:

1. sessione di accreditamento massivo di tutti gli Utenti del SII obbligati, ovvero delle imprese distributrici e degli UdD;
2. standardizzazione delle comunicazioni, tra imprese distributrici e SII e tra SII e UdD, dei dati di cui alle precedenti lettere a) e b);
3. ciascuna impresa distributtrice, a partire da una certa data, sarà tenuta a trasmettere anche al SII (oltre che a ciascun UdD) i dati di cui alle precedenti lettere a) e b) (le imprese distributtrici devono cioè aggiornare completamente l'RCU ogni mese fino all'entrata in esercizio dei Processi che comportano la variazione di ciascun singolo dato);
4. terminata la fase preparatoria, decorre la vera e propria *fase 1* con la costituzione del RCU, che costituisce il "mirroring" ufficiale dei dati prodotti dalle imprese distributtrici.

Fase 1: le prestazioni messe a disposizione

4.15 La fase preparatoria descritta permette pertanto di:

1. costituire e avviare, in tempi relativamente brevi, il RCU, anche se con corredo informativo limitato ma già significativo, e avviare il ruolo del Gestore del SII quale *Certificatore* di quei dati la cui determinazione rimane nella responsabilità di altri soggetti così come illustrato al paragrafo 2.14 e successivi;
2. rendere disponibile l'RCU con i suoi elementi fondamentali (cfr 4.14) come base allo sviluppo e all'estensione progressiva sia del corredo informativo di ciascun punto di prelievo sia del portafoglio di gestione Processi del SII anche a supporto di altri soggetti istituzionali (GME, Ancitel...)⁴;
3. rendere disponibili le seguenti prestazioni razionalizzate relative a Processi già regolati:
 - la consegna, in ottica centralizzata, dei dati di anagrafica ex TIS; in particolare i dati acquisiti dalle imprese distributtrici e da queste utilizzati per l'aggiornamento del SII, sarebbero trasmessi dal SII agli UdD entro il sest'ultimo giorno del mese in analogia e in sostituzione a quanto previsto dalla normativa vigente: l'UdD non riceverà più la comunicazione dell'elenco dei punti di prelievo inseriti nel suo contratto di dispacciamento il mese successivo dall'impresa distributtrice, con il relativo corredo

⁴ Cfr Nota 2

informativo disciplinato dal TIS, ma dal SII;

- la determinazione e la comunicazione dei CRPU a Terna;
4. rendere disponibili prestazioni nuove come segue:
- la consegna di dati in esito ad alcuni Processi ancora oggi non completamente standardizzati (ad esempio la consegna dei dati funzionali all'avvio della fornitura di cui alla tabella 1 della deliberazione ARG/elt 42/08);
 - una prima versione del servizio di pre-check dei dati, come di seguito descritto.

Il servizio di pre-check

- 4.16 Come noto, a seguito della sottoscrizione di un contratto di vendita da parte di un cliente finale, il venditore deve intraprendere una serie di attività funzionali all'esecuzione di tale contratto, interfacciandosi con l'impresa di distribuzione.
- 4.17 Con la deliberazione ARG/elt 42/08⁵ l'Autorità ha previsto che, per il settore elettrico, il set di dati che il venditore deve presentare all'impresa distributrice per lo *switching* corrispondente alla sottoscrizione di un nuovo contratto di vendita è costituito da:
- a. Identificativo del punto di prelievo – Codice POD
 - b. Identificativo del titolare del punto di prelievo – Codice Fiscale o Partita IVA
- 4.18 Nonostante l'Autorità abbia previsto con la deliberazione n.152/06 e successivamente confermato con la deliberazione ARG/com 202/09 che i due codici di cui al comma 4.17 siano riportati sui documenti di fatturazione al cliente finale e, pertanto, risultino facilmente reperibili congiuntamente sia al cliente finale che al venditore, all'Autorità sono state rappresentate difficoltà in merito alla contemporanea disponibilità di entrambi i codici corretti.
- 4.19 L'Autorità ritiene che uno strumento che permetta di verificare la corretta corrispondenza fra i due codici identificativi possa costituire una facilitazione a tale Processo per il venditore entrante e quindi alla dinamica del mercato libero.
- 4.20 Lo strumento informatico del *pre-check*, attivato centralmente presso il SII, sfruttando le informazioni presenti nel RCU, consente di ottenere la conferma del corretto abbinamento POD-Codice fiscale o Partita IVA, prevedendo come elemento di flessibilità e facilitazione operativa l'eventuale messa a disposizione di qualche criterio di suggerimento in caso di inserimento di dati che differiscono da quelli corretti solo per un numero limitato di campi alfanumerici.
- 4.21 Nella sua prima versione, il servizio di *pre-check* potrebbe essere così strutturato:
- 1) in fase di richiesta, l'Utente deve inserire il Codice POD e il Codice Fiscale o la Partita IVA del cliente;
 - 2) in fase di risposta, il SII può:

⁵ Anche per il settore del gas naturale l'Autorità ha proposto nel DCO 28/11, in ottica di omogeneizzazione e in vista dell'introduzione del SII, che si passi all'equivalente set minimo di dati

- a) confermare la correttezza dell'abbinamento inserito;
- b) segnalare che l'abbinamento inserito non è corretto, ma è identificato un abbinamento che differisce da quello per cui è stata effettuata la richiesta di una o due cifre; in tal caso viene anche suggerito l'abbinamento ritenuto corretto;
- c) confermare la non correttezza dell'abbinamento inserito.

4.22 Per contro, anche a fronte del fenomeno delle attivazioni dei contratti di fornitura non richiesti, l'Autorità non ritiene opportuno prevedere una formulazione del servizio di *pre-check* a supporto allo switching che permetta il recupero dell'Identificativo del punto di prelievo attraverso l'inserimento del solo Identificativo del titolare del punto di prelievo. Tale modalità è di fatto elusiva dei requisiti informativi stabiliti dall'Autorità.

5. PIANO DI IMPLEMENTAZIONE

5.1 Nella scelta del percorso di attuazione presentata al capitolo 3 si ritiene fondamentale il contenimento dei tempi per la costituzione del RCU e la possibilità di definire un piano di attuazione che tenga necessariamente conto anche dei tempi necessari agli adeguamenti che le imprese distributrici sono tenute a realizzare. Ciò premesso, con riferimento a quanto riportato nel precedente paragrafo 4.15, l'Autorità ritiene possibile il seguente piano:

1. il completamento della *fase preparatoria* ed avvio della *fase 1* entro 9 mesi dall'emanazione del regolamento di funzionamento del SII di cui al comma 2.6 della deliberazione ARG/com 201/10, con la costituzione del RCU e l'inizio di erogazione delle prestazioni relative alla *fase 1* per tutti gli Utenti del SII;
2. entro 3 mesi dall'emanazione del sopraindicato regolamento di funzionamento del SII, il Gestore provvede alla pubblicazione delle specifiche tecniche del Processo di popolamento e aggiornamento del RCU;
3. entro 5 mesi dall'emanazione del sopraindicato regolamento di funzionamento del SII, il Gestore provvede alla pubblicazione delle specifiche tecniche degli altri Processi previsti per la *fase 1*.

<p><i>Q.1 Si ritiene correttamente impostato e percorribile il piano di implementazione delineato e in particolare la costituzione del RCU fin dalla fase 1?</i></p>
--